

Patent Box, ritoccato il regime

Più adempimenti per chi ha presentato istanza sui marchi

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Arrivano nuovi adempimenti per le imprese che hanno presentato istanza di Patent box in relazione ai marchi: non basterà indicare i dati sui beni immateriali e sul reddito agevolabile in dichiarazione dei redditi, ma le imprese dovranno anche fornire indicazioni sulla residenza fiscale di società controllanti e correlate. La novità è stata introdotta dal decreto 28 novembre 2017, attraverso il quale il ministro dello sviluppo economico e il ministro dell'economia e delle finanze hanno revisionato il regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali denominato «Patent box». La modifica è stata resa necessaria a seguito dell'art. 56 del dl n. 50/2017 convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96 che ha eliminato i marchi d'impresa dall'alveo dei beni immateriali agevolabili, determinando, sostanzialmente, un restringimento dell'ambito oggettivo di applicazione del beneficio. Il decreto ha inoltre introdotto disposizioni di coordinamento per tener conto della predetta soppressione e disciplina del periodo transitorio (grandfathering) per i marchi d'impresa e ha individuato le modalità per l'effettuazione dello scambio spontaneo di informazioni con riferimento alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa.

Sostituito il precedente decreto del 2015. Il nuovo decreto, firmato dal ministro dello sviluppo economico e dal ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce il precedente decreto interministeriale 30 luglio 2015, è stato emanato in attuazione degli impegni assunti in sede Ocse. In particolare, certifica l'esclusione dei marchi d'impresa dall'ambito oggettivo di applicazione del beneficio, con riferimento alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016. Lo stesso decreto salvaguarda le opzioni sui marchi d'impresa esercitate in precedenza, che restano efficaci per cinque anni, ma non oltre il 30 giugno 2021, senza possibilità di rinnovo alla scadenza. Sempre in tema di marchi, il decreto regola lo scambio spontaneo d'informazioni con i paesi terzi membri dell'Inclusive Framework on Beps con i quali è in vigore uno strumento giuridico internazionale che lo consente.

Opzione in dichiarazione dei redditi dal 2017. A decorrere dall'esercizio in corso, l'opzione di Patent box

Le novità introdotte dal dm 28 novembre 2017

- Eliminazione dei marchi d'impresa dall'alveo dei beni immateriali agevolabili, determinando, sostanzialmente, un restringimento dell'ambito oggettivo di applicazione del beneficio
- Introduzione di disposizioni di coordinamento e disciplina del periodo transitorio (c.d. grandfathering) per i marchi d'impresa
- Individuazione delle modalità per l'effettuazione dello scambio spontaneo di informazioni con riferimento alle opzioni esercitate per i marchi d'impresa

Sì all'operatività per gli altri immateriali

Il Patent box a seguito dell'approvazione del decreto 28 novembre 2017 rimane operativo per i beni immateriali diversi dai marchi di impresa. Le imprese possono quindi accedere al Patent box in qualsiasi momento, presentando istanza di ruling all'Agenzia delle entrate se tale procedura è necessaria per il caso specifico. Se il ruling non è necessario possono rimandare alla dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento la segnalazione dell'opzione sul Patent box. La quota di reddito agevolabile determinata non concorre a formare il reddito d'impresa per il 50% del relativo ammontare, a partire dal 2017.

Agevolabili quattro categorie di beni immateriali. L'opzione deve avere a oggetto i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, i brevetti industriali, siano essi concessi o in corso di concessione. Rientrano in questa categoria i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori. Sono inoltre agevolabili i redditi derivanti da disegni e modelli, giuridicamente tutelabili, oppure da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. L'istanza può riguardare anche beni complementari, è il caso di due o più beni immateriali tra quelli indicati in precedenza, collegati tra loro da un vincolo di «complementarietà» tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

Patent box accessibile a imprese che fanno attività di R&S. Il Patent box può essere sfruttato solo da imprese che esercitano

deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi di riferimento (in precedenza doveva essere comunicata attraverso una specifica istanza all'Agenzia delle entrate). L'opzione deve contenere l'indicazione del numero dei beni a cui la stessa si riferisce, la classificazione di tali beni nelle tipologie previste dalla norma e l'ammontare del reddito agevolabile per ciascuna delle tipologie. L'unica deroga

attività di ricerca & sviluppo. Adesso che i marchi non rientrano più tra i beni agevolabili, sono considerate tali le attività di ricerca fondamentale e di ricerca applicata. Rientrano nella prima fattispecie, i lavori sperimentali o teorici, svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design. Rientrano nella «ricerca applicata» le attività di ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica, e lo sviluppo sperimentale e competitivo. Questo coincide con l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo, volte allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale e la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari. Sono considerate R&S le attività di design, l'ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright. Vi rientrano anche le ricerche preventive, i test, gli studi e interventi anche finalizzati all'adozione di sistemi anticorruzione, il deposito, l'ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi.



riguarda le istanze caratterizzate da una procedura di ruling, per le quali, nelle more della stipula dell'accordo con l'Agenzia delle entrate, i soggetti beneficiari determinano il reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. In questo caso, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo, può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione dell'accordo di ruling.

Per i marchi servono più informazioni. Ciascun soggetto che ha esercitato l'opzione Patent box sui marchi, a partire dal periodo d'imposta 2017 e per ciascun periodo di imposta di efficacia di tale opzione, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi, oltre agli elementi previsti per tutti i beni immateriali, anche i paesi esteri in cui sono fiscalmente residenti le società che esercitano il controllo diretto sul soggetto stesso.

Lo stesso deve essere fatto per le società che esercitano il controllo indiretto sul soggetto stesso. Deve dichiarare anche le società correlate, ove esiste una partecipazione oltre il 20%, dalle quali il soggetto ha ricevuto compensi per lo sfruttamento dei marchi d'impresa oggetto dell'opzione.

Ritoccata la definizione di know how. Il decreto 28 novembre 2017 ritocca anche la definizione di know-how che passa da «informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili» (definizione del precedente decreto) a «processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili». Rimane comunque centrale la tutelabilità giuridica delle informazioni affinché possano beneficiare delle agevolazioni Patent box.

Istanza entro l'esercizio in caso di ruling. Tutte le imprese con esercizio «solare» che vogliono sfruttare il Patent box anche con riferimento al 2017, se rientrano nelle casistiche che richiedono il passaggio dalla procedura di ruling, devono presentare istanza di ruling entro il 31 dicembre 2017. In questo modo, l'opzione avrà efficacia dal periodo di imposta corrente.